



Regolamento Reach, aggiornamenti e futuri adempimenti e nuovo testo CLP

C

Classification

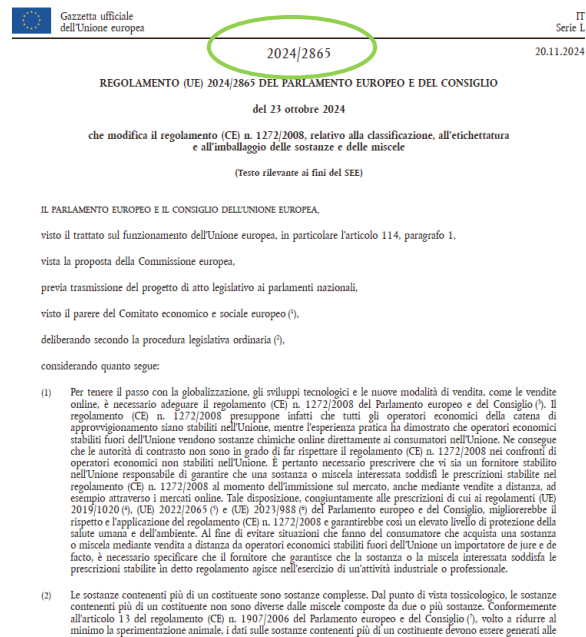
L

Labelling

P

Packaging

Regolamento 1272/2008 (CLP)



NOVITA'

**VENDITA A DISTANZA
tramite operatori fuori EU**

Extra EU:

- Via ordinaria
- **Via on line**



Una sostanza o miscela è immessa sul mercato **solo se un fornitore stabilito nell'Unione, che è identificato sull'etichetta**, nel corso di un'attività industriale o professionale soddisfa le prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda le sostanze o la miscela in questione.

Vengono aggiunte nuove info da presentare con la notifica, ovvero:

- **stime di tossicità acuta** in aggiunta ai limiti di concentrazione specifici e fattori M, ove applicabile
- se del caso, il **motivo dell'introduzione di una classificazione più severa o della divergenza rispetto alla classificazione più severa** per classe di pericolo inclusa nell'inventario

**Tali info non vanno notificate se già fornite
come parte di una registrazione REACH**

Viene introdotta una tempistica
per aggiornare le notifiche.



Le informazioni sono comunicate
all'ECHA dal **notificante
interessato entro 6 mesi
dalla decisione** di modificare la
C&L della sostanza.

ECHA pubblica online e gratuitamente:

- l'**identità del notificante/i** a meno che il notificante non giustifichi debitamente i motivi per cui la pubblicazione sarebbe potenzialmente lesiva dei suoi interessi commerciali o degli interessi commerciali di un'altra parte interessata,
- l'**identità dell'importatore o del fabbricante** che trasmette le informazioni per conto degli altri membri del gruppo, per notifiche di gruppo;
- le informazioni contenute nell'inventario che corrispondono alle **informazioni di cui all'art. 119, par. 1**, del REACH (es. denominazione IUPAC, nome sostanza che figura in EINECS, C&L);
- la **data dell'ultimo aggiornamento** della C&L.

Summary of Classification and Labelling

Notified classification and labelling

EC CLP Index	Name	CAS Number
212-483-0	3-methoxyphenyl-7-oxabicyclo[3.3.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid	907-68-6

Notified classification and labelling according to CLP criteria

Classification	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)
Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)	Notified Statement (CLP)
Skin Sens. 1	H317	H317								
Resp. Sens. 1	H314	H314								
Skin Sens. 1	H317	H317								
Resp. Sens. 1	H314	H314								
Skin Sens. 1	H317	H317								
Eye Irrit. 2	H319	H319								
Resp. Sens. 1	H314	H314								
STOT SE 3	H335 (Long, Reproduct...)	H335								
	H317	H317								
	H314	H314								
	H332	H332								
	H341	H341								
Not Classified										
Skin Irrit. 2	H315	H315								
Skin Sens. 1	H317	H317								
Eye Irrit. 2	H319	H319								
Resp. Sens. 1	H314	H314								
Skin Sens. 1	H317	H317								
Eye Sens. 1	H318	H318								
Resp. Sens. 1	H314	H314								
Skin Irrit. 2	H315	H315								
Skin Sens. 1	H317	H317								
Eye Irrit. 2A	H319	H319								
Resp. Sens. 1	H314	H314								
STOT SE 3	H335 (Respiratory Irr...)	H335								

Number of aggregated notifications: 10

Se ritiene che una voce sia incompleta, inesatta o obsoleta, l'ECHA chiede al notificante di notificare la voce corretta.

Gli Stati membri possono designare **l'ECHA quale organismo incaricato** di ricevere le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria

I **distributori** che immettono sul mercato miscele classificate come pericolose in base ai loro effetti sulla salute o fisici trasmettono all'organismo/i designati le informazioni di cui alla parte B dell'allegato VIII, qualora distribuiscano in seguito dette miscele **in altri Stati membri** o **rivendano sotto altro marchio** o **rietichettino le miscele**. Tale obbligo non si applica se i distributori possono dimostrare che l'organismo/i designati hanno già ricevuto le stesse informazioni dagli importatori e dagli utilizzatori a valle

**NOVITA'**

CLASSIFICAZIONE: FORMA E STATO FISICO

Viene chiarito che la classificazione armonizzata di una sostanza **si applica a tutte le sue forme o a tutti i suoi stati fisici, a meno che** una voce nella parte 3 dell'allegato VI precisi che una classificazione armonizzata si applica a una specifica forma o uno specifico stato fisico di tale sostanza.

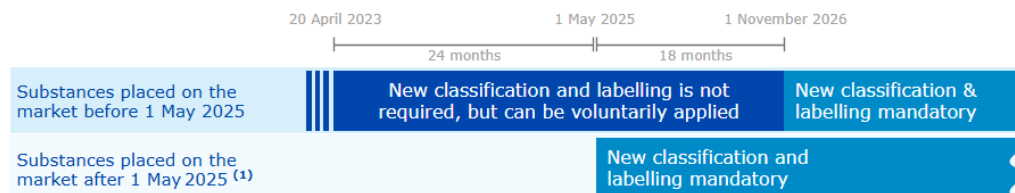
Tuttavia, se la sostanza rientra anche in una o più classi di pericolo o differenziazioni **o se è in una forma o uno stato fisico non compresi** in una voce dell'allegato VI, parte 3, la sua classificazione a norma del titolo II è effettuata per tali classi di pericolo, differenziazioni e forme o stati fisici.

In linea generale, viene chiarito che F/I/DU nel decidere di assegnare una classificazione ad una sostanza o miscela deve tener conto anche delle forme specifiche o stati fisici della stessa, se scientificamente giustificato

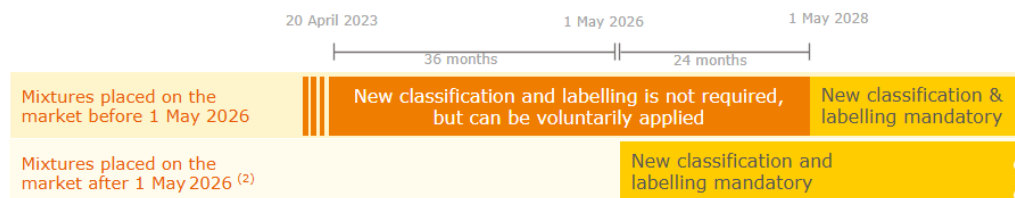
- ✓ Viene introdotta la possibilità di CLH anche per le **nuove classi di pericolo** introdotte dal Reg. 2023/707;
- ✓ Possibilità di proporre CLH **per gruppo di sostanze**;
- ✓ Laddove appropriato, viene fissato anche l'**'ATE** oltre agli SCL e M-factor;
- ✓ Viene dato mandato anche all'**EFSA** di preparare una proposta di CLH;
- ✓ Prima di proporre una proposta di CLH, l'applicant **notifica** la sua intenzione all'ECHA che la pubblica sul suo sito entro una settimana. L'ECHA aggiorna lo stato della proposta al termine di ogni fase del processo;
- ✓ **alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati** per modificare la tabella 3 della dell'allegato VI, parte 3 del CLP al fine di includere sostanze identificate come ED per l'uomo e ambiente di cat.1; PBT, vPvB nell'ambito delle procedure previste dal REACH, regolamenti biocidi e fitosanitari

Il Regolamento 2023/707 modifica il Regolamento CLP con l'introduzione di **nuove classi di pericolo**:

- ✓ interferenti endocrini per l'uomo (cat. 1 - EUH380; Cat. 2 - EUH381);
- ✓ interferenti endocrini per l'ambiente (cat. 1 - EUH430; Cat. 2 - EUH431);
- ✓ PBT (EUH440) /vPvB (EUH441);
- ✓ PMT (EUH450) /vPvM (EUH451)



⁽¹⁾ This corresponds to substances placed on the market on or after 1 May 2025, or **new quantities** of substances placed on the market before 1 May 2025, when the new quantity is placed on the market on or after 1 May 2025.



⁽²⁾ This corresponds to mixtures placed on the market on or after 1 May 2026, or **new quantities** of mixtures placed on the market prior to 1 May 2026, when the new quantity is placed on the market on or after 1 May 2026.

MOCS: sostanza contenente più di un costituente sotto forma di un singolo costituente, un'impurezza identificata o un additivo



è valutata utilizzando le informazioni disponibili su detti costituenti noti e sulla sostanza stessa.

In relazione a **CMR, ED HH, ED ENV, PMT, PBT, vPvM, vPvB:**

- ✓ le informazioni sulla MOCS stessa sono considerate se dimostrano la proprietà di pericolo o se tali informazioni corroborano le conclusioni basate sulle informazioni disponibili sui singoli costituenti della MOCS;
- ✓ le informazioni disponibili sulla MOCS che dimostrano l'assenza o la minore gravità delle proprietà di cui sopra non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

SUBSTANCES WITH MORE THAN ONE CONSTITUENT (MOCS)

Questo nuovo approccio **non si applica alle MOCS estratte da piante o parti di piante e che sono sostanze non modificate chimicamente** così come definito nell'articolo 3, punto 40, del REACH.

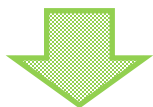
Per "**piante**" si intendono gli organismi vivi o morti appartenenti ai regni Plantae e Fungi, ivi compresi alghe, licheni e lieviti.

La Commissione dovrebbe riesaminare le norme applicabili alle MOCS estratte da piante **entro cinque anni** dall'entrata in vigore del reg. 2024/2865 e presentare, se del caso, una proposta legislativa.



Le ATEs sono utilizzate principalmente per determinare la classificazione per la tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per la tossicità acuta.

Si è ritenuto opportuno specificare ulteriormente il significato di ATE introducendo la seguente definizione:



stime della tossicità acuta: valori numerici utilizzati per classificare le sostanze e le miscele in una delle quattro categorie di pericolo di tossicità acuta in base alla via di esposizione per via orale, cutanea o per inalazione

Viene inoltre chiarito che i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono stabilire ATEs per le sostanze classificate per la tossicità acuta per la salute umana.

Le ATEs non devono essere stabilite per le sostanze a cui è stata assegnata una classificazione armonizzata per la tossicità acuta ed è stata fornita una ATE.

Miscela:

Per una miscela l'identificatore del prodotto è costituito dai due elementi seguenti:

- a) il nome commerciale o la designazione della miscela;
- b) l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione.



- ✓ **ED per la salute umana;**
- ✓ **ED per l'ambiente;**
- ✓ **PBT/vPvb;**
- ✓ **PMT/vPvM**

A green starburst graphic with a black outline, containing the word "NOVITA'" in red.

NOVITA'

QUANDO AGGIORNARE LE ETICHETTE (ART. 30)



- Se a seguito di una nuova valutazione ai sensi dell' art. 15.4 del regolamento CLP la classificazione è **più severa**: da "*senza indebito ritardo*" → ad una tempistica certa "**entro 6 mesi**"
- Negli altri casi rimane 18 mesi

Le tempistiche di cui sopra non si applicano quando una modifica relativa alla C&L di una sostanza o di una miscela è stata innescata da una C&L armonizzata

Caratteristiche etichetta

- ✓ Ogni pittogramma: almeno **1/15** della **superficie minima dell'etichetta**. La superficie minima del pittogramma non misura meno di 1 cm²

Tabella 1.3

Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)
Non superiore a 3 litri:	Possibilmente almeno 52 × 74	Non inferiori a 10 × 10 Possibilmente almeno 16 × 16
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:	Almeno 74 × 105	Almeno 23 × 23
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:	Almeno 105 × 148	Almeno 32 × 32
Superiore a 500 litri:	Almeno 148 × 210	Almeno 46 × 46;

- ✓ L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale.
- ✓ Il colore e la presentazione dell'etichetta sono tali che il pittogramma di pericolo è chiaramente distinguibile;
- ✓ Gli elementi sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili.



Il testo sull'etichetta presenta:

- a) stampata **in nero su sfondo bianco**;
- b) la distanza tra due righe è **almeno il 120%** della dimensione del carattere;
- c) Si utilizza un **solo tipo di carattere** facilmente leggibile e senza grazie;
- d) la spaziatura **è adeguata** per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.

Per l'etichettatura dell'imballaggio interno in cui il contenuto non supera i 10 ml, la dimensione del carattere può essere inferiore a quella indicata nella Tabella 1.3, purché rimanga facilmente leggibile, qualora si ritenga importante apporre l'indicazione più critica, come frase H o EUH, e l'imballaggio esterno soddisfi i requisiti di cui all'art 17.

Tabella 1.3

Dimensioni minime delle etichette, dei pittogrammi e dei caratteri

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)	Dimensioni minime dei caratteri (altezza x in millimetri)
<i>Non superiore a 0,5 litri</i>	<i>Possibilmente almeno 52 × 74</i>	<i>Non inferiori a 10 × 10 Possibilmente almeno 16 × 16</i>	1,2
<i>Superiore a 0,5 litri, ma non superiore a 3 litri</i>			1,4
<i>Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri</i>	<i>Almeno 74 × 105</i>	<i>Almeno 23 × 23</i>	1,8
<i>Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri</i>	<i>Almeno 105 × 148</i>	<i>Almeno 32 × 32</i>	2,0
<i>Superiore a 500 litri</i>	<i>Almeno 148 × 210</i>	<i>Almeno 46 × 46</i>	2,0

Possibilità di usare regolarmente **etichetta pieghevole** (art 31.1)
L'etichetta pieghevole è presentata in accordo all'allegato I, 1.2.1.6.



Sulla prima pagina dell'etichetta pieghevole figurano:

- (i) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del/i fornitore/i;**
- (ii) la **quantità nominale** della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione del pubblico, se tale quantità è indicata altrove nel collo;
- (iii) gli identificatori del prodotto **in tutte le lingue dell'etichetta** utilizzate nelle pagine interne; conformemente all'articolo 18(2) per le sostanze e all'articolo 18(3)(a) per le miscele;
- (iv) Se del caso, i **pittogrammi di pericolo**;
- (v) se del caso, **le avvertenze in tutte le lingue** dell'etichetta utilizzate nelle pagine interne;
- (vi) se del caso, l'**UFI**, a meno che non sia stampato o apposto sull'imballaggio interno;
- (vii) un riferimento** alle informazioni di sicurezza complete contenute nell'etichetta pieghevole in tutte le lingue dell'etichetta **o un simbolo** che informa l'utente della possibilità di aprire l'etichetta e illustri che sono disponibili informazioni supplementari nelle pagine interne;
- (viii) **un'abbreviazione della lingua** (codice paese o codice lingua) per tutte le lingue utilizzate nelle pagine interne.

A green starburst graphic with a black outline, containing the word 'NOVITA'' in red, bold, uppercase letters.

NOVITA'

ETICHETTA PIEGHEVOLE

Possibilità di usare regolarmente **etichetta pieghevoli** (art 31.1)

L'etichetta pieghevole è presentata in accodo all'allegato I, 1.2.1.6.



Sulle pagine interne dell'etichetta pieghevole figurano, **ad eccezione del pittogramma di pericolo** e dell'identificazione **del fornitore, tutti gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1**, riportati in ciascuna delle lingue menzionate nella prima pagina e raggruppati per lingua, tramite l'abbreviazione della lingua (codice del paese o codice di lingua).

Sul retro dell'etichetta pieghevole figurano tutti gli elementi dell'etichetta riportati nella prima pagina, ad eccezione delle abbreviazioni delle lingue utilizzate nelle pagine interne.

Deroghe etichettatura

- ✓ Se le **dimensioni ridotte** o la **forma** dell'imballaggio non lo permettono, gli elementi dell'etichetta possono essere forniti in uno dei modi seguenti:
 - a) ~~su etichette pieghevoli, o~~
 - b) su cartellini pendenti, o
 - c) su un imballaggio esterno.

L'etichetta apposta su un imballaggio interno riporta quantomeno pittogrammi di pericolo, l'identificatore del prodotto e il nome e il numero di telefono del fornitore della sostanza o miscela.



sostituito da

l'etichetta di un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, **l'avvertenza**, l'identificatore del prodotto **di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze o il nome commerciale o la designazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele**, nonché il nome e il numero di telefono dei fornitori della sostanza o miscela.

Deroghe etichettatura

✓ **Etichettatura di imballaggio interno che non contiene una quantità superiore a 10 ml**

Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono essere omessi dall'imballaggio interno se:

- a) la quantità contenuta nell'imballaggio interno **non è superiore a 10 ml**;
- b) la sostanza o miscela è immessa sul mercato per essere fornita a un distributore o a un utilizzatore a valle ai **fini di ricerca e sviluppo in ambito scientifico o di analisi del controllo di qualità**;
- e
- c) l'imballaggio interno **è contenuto in un imballaggio esterno** che soddisfa le prescrizioni dell'articolo 17;

Non si applica a sostanze o miscele che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 o (UE) n. 528/2012



NOVITA'

- ✓ Gli elementi dell'etichetta dell'art. 17 possono essere omessi dall'imballaggio interno se il suo contenuto **non è superiore a 10 ml e in presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni:**
 - a) la sostanza o miscela è immessa sul mercato per essere fornita a un distributore o a un utilizzatore a valle ai fini di ricerca e sviluppo scientifici o di analisi del controllo di qualità e l'imballaggio interno è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all'art. 17;
 - b) la sostanza o miscela non richiede etichettatura conformemente all'allegato II, parti 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo: tossicità acuta, tutte le categorie; STOT - esposizione singola, categorie 1 e 2; STOT- esposizione ripetuta, tutte le categorie; corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie; gravi lesioni oculari, categoria 1; sensibilizzazione respiratoria, tutte le categorie; pericolo in caso di aspirazione; CMR, tutte le categorie; interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, tutte le categorie
 - c) La sostanza o miscela richiede un'etichettatura conformemente alla parte 1 o 2 dell'allegato II, ma non è classificata in nessuna delle classi e categorie di pericolo di cui alla lettera b) e ha un imballaggio interno che è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 17

NOVITA'

ETICHETTA DIGITALE

Gli elementi dell'etichetta per sostanze e miscele di cui all'art. 17 sono forniti su un'etichetta in forma fisica ("**etichetta fisica**").



In aggiunta all'etichetta fisica, possono essere **fornite** in forma digitale ("**etichetta digitale**") **solo le informazioni supplementari** di cui all'articolo 25.3 (informazioni supplementari non obbligatorie)



- Se gli elementi dell'etichetta definiti al punto 1.6 dell'allegato I sono forniti solo su un'etichetta digitale, i fornitori, in caso di richiesta orale o scritta o se l'etichetta digitale risulta temporaneamente non disponibile al momento dell'acquisto della sostanza o della miscela, **forniscono tali elementi dell'etichetta attraverso mezzi alternativi**. I fornitori forniscono tali elementi indipendentemente dall'acquisto e a titolo gratuito.
- Qualora sia utilizzata un'etichetta digitale, un **supporto dati collegato a tale etichetta digitale è saldamente apposto o stampato sull'etichetta fisica o sull'imballaggio**, accanto all'etichetta, in modo tale che possa essere trattato automaticamente tramite dispositivi digitali ampiamente utilizzati.
- Se gli elementi dell'etichetta sono forniti soltanto su un'etichetta digitale, il supporto dati è accompagnato dalla dicitura "**Ulteriori informazioni sui pericoli disponibili online**" o da un'indicazione analoga.

Disposizioni per l'etichetta digitale:

- a) tutti gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17(1) **sono riportati insieme** in un unico spazio e separatamente dalle altre informazioni;
- b) le informazioni sull'etichetta digitale **sono consultabili**;
- c) le informazioni sull'etichetta digitale **sono accessibili** a tutti gli utilizzatori EU e rimangono accessibili per **almeno 10 anni o per un periodo più lungo** se richiesto da altra normativa dell'Unione;
- d) l'etichetta digitale è **accessibile gratuitamente**, senza necessità di registrarsi o scaricare o installare applicazioni o di creare una password;
- e) le informazioni sull'etichetta digitale sono presentate in modo da rispondere anche **alle esigenze dei gruppi vulnerabili** e supportare, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso alle informazioni per i medesimi gruppi;
- f) le informazioni sull'etichetta digitale sono **accessibili con un massimo di due clic**;
- g) l'etichetta digitale è accessibile mediante **tecnologie digitali ampiamente utilizzate e compatibili** con tutti i principali sistemi operativi e browser;
- h) se le informazioni sull'etichetta digitale sono accessibili in più di una lingua, la **scelta della lingua non è subordinata** all'ubicazione geografica da cui avviene l'accesso.



STAZIONI DI RICARICA

Le sostanze o miscele **pericolose** possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali in stazioni di ricarica solo se sono soddisfatte le condizioni di cui **all'allegato II, punto 3.4.**



- tossicità acuta, tutte le categorie;
- STOT esposizione singola e ripetuta, tutte le categorie;
- corrosione cutanea, cat. 1, tutte le sottocategorie;
- gravi lesioni oculari, cat. 1;
- sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, tutte le categorie;
- pericolo in caso di aspirazione;
- CMR, tutte le categorie;
- gas infiammabili, tutte le categorie;
- liquidi infiammabili, cat. 1 e 2;
- solidi infiammabili, tutte le categorie;
- ED per la salute umana e per l'ambiente, tutte le categorie;
- PBT/vPvB;
- PMT/vPvM

- la stazione di ricarica reca **etichette** corrispondenti alle etichette per ciascuna sostanza o miscela pericolosa fornita presso la stazione;
- le etichette della **stazione di ricarica sono apposte saldamente in senso orizzontale** in un punto visibile e soddisfano i requisiti di cui all'art. 31, par. 2, 3 e 4;
- sono **applicate misure di attenuazione dei rischi** per ridurre al minimo l'esposizione delle persone, in particolare dei bambini, e dell'ambiente;
- sono **adottate misure per impedire l'uso incontrollato** della stazione di ricarica da parte dei bambini;
- al momento della ricarica, **il fornitore è disponibile in loco per la manutenzione e l'assistenza immediata**, incluso per prestare assistenza in casi di emergenza;
- le stazioni di ricarica **possono funzionare all'aperto e al di fuori degli orari di lavoro** solo se è possibile prestare assistenza immediata;
- le sostanze o le miscele fornite da una stazione di ricarica **non reagiscono tra loro** in un modo che potrebbe mettere in pericolo i clienti o il personale;
- il personale del fornitore ha una **formazione adeguata** per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dei consumatori, degli utilizzatori professionali e per la propria sicurezza;
- per ogni imballaggio ricaricato sono soddisfatte le prescrizioni **dell'etichettatura di cui al titolo III** del CLP;
- per ogni imballaggio ricaricato sono soddisfatte le prescrizioni relative **all'imballaggio di cui al titolo IV** del CLP.

**NOVITA'**

ARTICOLO 48: PUBBLICITA'

Qualsiasi pubblicità per una **sostanza** classificata come pericolosa riporta, a seconda dei casi, **i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le frasi H e EUH** di cui all'allegato II.

Qualsiasi pubblicità per una **miscela** classificata come pericolosa o disciplinata dall'articolo 25(6) riporta **i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le frasi H e EUH** di cui all'allegato II.



Ogni pubblicità per tale sostanza o miscela in vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: "**Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.**"

I **pittogrammi di pericolo e l'avvertenza possono essere omessi** se la pubblicità non è visiva.

NOVITA'

ARTICOLO 48bis: PUBBLICITA' VENDITA A DISTANZA



Allo stato attuale qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendita a distanza, **l'offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta di cui all'art. 17.**

Le nuove disposizioni riguardanti: **MOCS, STA, esenzione 10 ml, info supplementari non obblig., deroga imb. interno, fornitore EU, aggiornamento etichetta, etichetta pieghevole e digitale, notifica C&L, pubblicità, vendita a distanza, stazioni di ricarica**

Applicazione dal **1 luglio 2026**

Per alcune disposizioni, transitorio fino al **1 luglio 2028**

Le nuove disposizioni riguardanti: **Font size, art. 18.3b, art. 45**

Applicazione dal **1 gennaio 2027**

Transitorio fino al **1 gennaio 2029**

Applicazione generale per **tutte le altre disposizioni**

Applicabile dal **10 dicembre 2024**

In attesa delle linee guida e FAQ di ECHA di chiarimento



Centro Reach S.r.l.

Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

tel.: 02/87245901

@mail: infoeach@centroreach.it

sito: www.centroreach.it